



Assicurazione Vita

Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva
a capitale decrescente a copertura del debito residuo del mutuo Che Banca!
e a premio annuo costante di

Genertellife S.p.A.

Il presente Fascicolo informativo, contenente
Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario, Atto di Adesione
deve essere consegnato al Debitore Assicurato prima della sottoscrizione dell'Atto di Adesione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva
a capitale decrescente a tasso medio a premio annuo costante

Polizza Collettiva 2.050.012 - Tariffa V5DRA3 CB14 ed. 11/2014

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Debitore/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Genertellife S.p.A., società appartenente al Gruppo Generali;
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA;
- c) Recapito telefonico: 041 5939611;
Sito Internet: www.genertellife-partners.it;
Indirizzo e-mail: genertellife@genertellife-partners.it;
- d) La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n° 1935 del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione italiane al numero 1.00141.

Nell'homepage di www.genertellife-partners.it è possibile consultare eventuali aggiornamenti relativi a questo fascicolo informativo che non dipendano da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia, relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari a 1.070,1 milioni di Euro di cui:
- 168,2 milioni relativi al capitale sociale e
- 901,9 milioni relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità è pari al 129,2%; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

"Assicurazione Vita" prevede una durata contrattuale minima di 10 anni e massima di 30 anni.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- a) prestazioni in caso di decesso;
- b) coperture complementari;
- c) opzioni contrattuali.

Si rinvia agli Articoli 6 e 6.1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

AVVERTENZA: le prestazioni in caso di decesso prevedono delle Esclusioni che comportano una limitazione della copertura assicurativa; per i dettagli si rinvia agli Articoli 3 e 6.1 delle Condizioni di Assicurazione. Sulle prestazioni in caso di decesso è presente altresì un periodo di carenza (sospensione della copertura del rischio assicurato), per i cui dettagli si rinvia all'Articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Si richiama l'attenzione del Debitore/Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nell'Atto di Adesione relative alla compilazione del questionario sanitario.

4. Premio

Il premio è determinato in relazione alla durata e all'ammontare del mutuo erogato, allo stato di salute ed alle abitudini di vita del Debitore/Assicurato.

Il presente contratto prevede la corresponsione di premi mensili costanti da versare per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo e comunque non oltre il decesso del Debitore/Assicurato.

CheBanca! S.p.A. verserà ogni anno anticipatamente alla Compagnia l'importo annuo di premio dovuto dal Debitore/Assicurato; il Debitore/Assicurato verserà a CheBanca! ciascun premio annuo dovuto frazionandolo in rate mensili costanti da sommare alla rata mensile del mutuo, fino al raggiungimento dell'importo pari alla somma dei premi annui versati da CheBanca! S.p.A. alla Compagnia per suo conto.

Ai fini del pagamento del premio, il Debitore/Assicurato nell'Atto di adesione autorizza CheBanca! S.p.A. a versare alla Compagnia il premio annuo previsto per la copertura in caso di morte e ad aggiungere ciascun premio annuo frazionato mensilmente nelle rate mensili di ammortamento del mutuo.

La Compagnia rilascerà a CheBanca! quietanza dell'avvenuto pagamento annuale.

I costi a carico del Debitore/Assicurato sono i caricamenti descritti al Punto 5.1.1 della presente Nota Informativa. La quota parte percepita dall'intermediario è pari al 71,67% del valore percentuale del caricamento applicato al premio; ad esempio, per un importo di premio pari ad Euro 331,20 la quota parte percepita dall'intermediario è pari ad Euro 142,42.

AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, la presente copertura per il caso di morte, accessoria al principale contratto di Mutuo, si risolve ed i premi restano acquisiti alla Compagnia.

Si rinvia all'Articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Come indicato dall'articolo 67-sexies comma 1 lettera b) del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), al fine di consentire al Debitore/Assicurato di verificare l'importo di premio annuo dovuto, nella tabella che segue viene fornita la base di calcolo di tale premio annuo. In tabella sono infatti indicati i tassi di premio, individuati in considerazione della durata del mutuo, che applicati al capitale del mutuo determinano il premio dovuto mensilmente da cui si determina il premio dovuto annualmente sommando le 12 rate mensili

Durata	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tassi	0,102	0,106	0,111	0,116	0,121	0,128	0,133	0,141	0,148	0,155	0,163

Durata	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tassi	0,172	0,181	0,191	0,201	0,212	0,223	0,235	0,248	0,262	0,276

N.B.: tassi di premio mensile per Euro 1000,00 di capitale.

Il premio dovuto sarà indicato nell'Atto di Adesione.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Debitore/Assicurato

5.1.1. Costi gravanti sul premio relativo ad ogni posizione individuale

Caricamenti	
Valore percentuale	60,0%

Il costo percentuale è compreso nei tassi di premio indicati nella tabella di cui al precedente Punto 4.

AVVERTENZA: il contratto prevede altri costi per accertamenti medici da effettuarsi obbligatoriamente in caso di capitali assicurati superiori ad euro 250.000,00 e/o in caso di età del Debitore/Assicurato superiore a 60 anni e 6 mesi oppure qualora il Debitore/Assicurato desideri che non venga applicato al contratto un periodo di carenza di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (Art. 5 Condizioni di Assicurazione). Il costo di tali accertamenti (comprese le visite mediche) sarà pari alla tariffa applicata dalla/dal struttura sanitaria/medico a cui intenderà rivolgersi il Debitore/Assicurato.

Caricamenti		Quota parte del caricamento percepita dall'intermediario
Valore percentuale	60,0%	71,67%

6. Regime fiscale

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.

Detrazione fiscale dei premi

La parte di premio afferente al rischio morte dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tassazione delle prestazioni assicurate

Le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni. Nel caso in cui Beneficiario delle prestazioni sia una persona giuridica, la prestazione finanziata entra nella determinazione del reddito di impresa.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia rilasciata dal contraente in occasione della sottoscrizione della proposta o polizza.

Il contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) all'Impresa lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell'Unione Europea.

In caso di mancato adempimento, il contraente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato all'Impresa in conseguenza della mancata comunicazione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'Articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

8. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il Debitore/Assicurato ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

AVVERTENZA: l'interruzione del pagamento dei premi produce effetti negativi in capo al Debitore/Assicurato.

Si rinvia all'Articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9. Diritto di recesso

Il Debitore/Assicurato può recedere dagli impegni assunti entro i sessanta giorni successivi alla data di stipula del mutuo. Il recesso deve essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso CheBanca!; CheBanca! ne darà quindi comunicazione alla Compagnia. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa a CheBanca! il premio annuo pagato al netto della quota relativa al rischio corso; CheBanca! rimborsa al Debitore/Assicurato le rate di premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso.

Nello specifico, ai fini del calcolo della quota relativa al rischio corso, l'importo del premio da rimborsare si determina come segue:

$$\text{Premio da rimborsare} = P * (D-G)/D$$

Dove:

P = premio annuo pagato

G = differenza, espressa in giorni, tra la data di richiesta del recesso e la decorrenza del contratto

D = 360

Ai fini del calcolo dei giorni, si considera l'anno commerciale composto da 360 giorni.

10. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'Articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione per quanto riguarda la documentazione che è necessario fornire alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni assicurate.

I termini per il pagamento concessi alla Compagnia, dal ricevimento della documentazione completa utile ai fini della liquidazione, sono pari a 30 giorni.

Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

12. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati mediante posta, telefax o e-mail all'Ufficio reclami della Società e devono contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell'intermediario o del soggetto di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

In Genertellife, la funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è:

Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Le modalità di presentazione dei reclami alla società ed i relativi recapiti sono i seguenti:

- Posta:
Genertellife S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality
Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
- Fax:
Genertellife S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality - Fax 041 5939797
- E-mail:
Genertellife S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality
gestionereclami@genertellife-partners.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

È necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente la negoziazione as-

sistita facoltativa. Le istanze vanno presentate per iscritto a Genertellife S.p.A. - Unità Affari Legali, Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

14. Comunicazioni del Contraente alla Compagnia

Qualora il Debitore/Assicurato abbia dichiarato in fase di compilazione dell'Atto di Adesione la propria professione, si informa che ai sensi dell'art. 1926 del codice civile eventuali cambiamenti di professione dello stesso devono essere comunicati alla Società affinché questa, entro quindici giorni, possa dichiarare al Contraente se intende:

- a) far cessare gli effetti della copertura;
- b) ridurre il capitale assicurato;
- c) aumentare il premio dovuto.

Se la Società comunica l'intenzione di voler ridurre il capitale o aumentare il premio il Contraente ha a sua volta quindici giorni di tempo per dichiarare se accetta o meno la modifica. In caso di mancata accettazione la copertura cessa automaticamente, salvo il diritto della Società a trattenere la quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la copertura ha avuto effetto.

La mancata pronuncia del Contraente nei termini sopraindicati equivale all'accettazione della modifica comunicata dalla Società.

15. Conflitto di interessi

La società si è dotata di una politica per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti assicurativi ed ha emanato le relative procedure attuative.

Principi generali per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse

Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti, la società opera nell'interesse dei clienti e, a tal fine, si impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti rilevanti, intendendosi per tali i rapporti di gruppo o i rapporti di affari propri o di altre società del gruppo.

La società individua le situazioni di conflitto di interessi sin dalla fase di progettazione e, successivamente, in quella di distribuzione dei prodotti.

Con riferimento alla fase di progettazione dei prodotti, la Società definisce chiaramente il posizionamento commerciale dei prodotti al fine di evitare di avere prodotti aventi le medesime caratteristiche e differenti livelli remunerativi per i soggetti che effettuano la distribuzione.

Con riferimento alla fase di distribuzione dei prodotti, è vietata l'adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l'attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto a parità di caratteristiche con un altro, o verso una determinata operazione in assenza di situazioni oggettive di mercato che la giustifichino. Al riguardo, la società non ha attualmente politiche di incentivazione differenziate rispetto a prodotti aventi le medesime caratteristiche.

Qualora il conflitto di interessi risulti non evitabile, la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei clienti impegnandosi al contempo ad ottenere per i clienti stessi il miglior risultato possibile.

* * * *

Genertellife S.p.A è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

Dott. Manlio Lostuzzi



Documento aggiornato a maggio 2016

Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva
a capitale decrescente a tasso medio a premio annuo costante

Polizza Collettiva 2.050.012 - Tariffa V5DRA3 CB14 ed. 11/2014

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni;
- da quanto indicato nel certificato e nelle eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Le parole scritte in Grassetto hanno il significato indicato nel "Glossario".

INDICE

Cosa è assicurato e per quali eventi	1
Cosa non è assicurato	1
Quale sarà il rimborso in caso di Sinistro.....	2
Cosa fare in caso di Sinistro	4
Condizioni Generali.....	5

COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI

Art. 1 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, salvo le esclusioni di cui al successivo art. 3 e la **Carenza** di cui al successivo art. 5.

Art. 2 - Persone assicurabili

È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti:

- a) sia di età compresa fra i 18 anni compiuti ed i 70 anni alla data di stipula del **Mutuo** purché l'età a **Scadenza del Mutuo** non superi 80 anni;
- b) abbia stipulato un **Mutuo** con CheBanca! di durata originaria non superiore ai 30 anni.

Sono comunque escluse dalla presente **Polizza collettiva** le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 3 - Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione la morte causata da:

- a) attività dolosa del **Debitore/Assicurato** o del **Beneficiario**;
- b) partecipazione del **Debitore/Assicurato** a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva del **Debitore/Assicurato** ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se il **Debitore/Assicurato** non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto il **Debitore/Assicurato** si trovasse già nel territorio di accadimento. L'arrivo del **Debitore/Assicurato** in un paese in guerra o similari sarà considerato come partecipazione attiva alle ostilità e, come sopra indicato, comporterà l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;

- e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali il **Debitore/Assicurato** non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi subacquei;
- f) incidente di volo, se il **Debitore/Assicurato** viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; è comunque esclusa la morte causata da incidente di volo se il **Debitore/Assicurato** viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione della copertura;
- h) infortuni e/o malattie dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o all'abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.
- i) decesso avvenuto in un qualunque Paese diverso da stati appartenenti all'Unione Europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Groenlandia, micropaesi quali Principato di Monaco, San Marino, Stato del Vaticano, Lussemburgo, Liechtenstein, Andorra, Stati Uniti d'America, Nuova Zelanda e Australia, Hong Kong, Singapore, Giappone, salvo previa comunicazione da parte del **Debitore/Assicurato** alla Compagnia di viaggio/soggiorno nei suddetti luoghi, che provvederà ad effettuare la valutazione del rischio con riserva di accettare il rischio tramite il pagamento di un eventuale sovrappremio.

Inoltre, nel caso in cui il capitale assicurato risulti non inferiore a Euro 1.000.000,00, è prevista anche la seguente esclusione:

- j) incidente di volo, salvo se trattasi di volo operato da compagnia aerea di linea regolare e/o di un volo aereo speciale (c.d. charter), noleggiato da una compagnia aerea di linea e/o non di linea. È espressamente escluso il decesso causato da incidente di volo su aerotaxi, elicottero ed ogni altra tipologia di trasporto di persone a domanda sia a titolo oneroso che gratuito, a meno che ciò non sia stato accordato da speciale **Appendice**.

In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la **Compagnia** paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Salvo deroghe espressamente accordate da speciale **Appendice** alla Polizza, è inoltre esclusa dall'assicurazione la morte causata da:

- k) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- l) pratica di attività sportive professionistiche;
- m) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- n) pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi livello: immersioni subacquee non in apnea; scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia; torrentismo; vela transoceanica;
- o) attività professionale pericolosa che comporti: contatti con materie esplosive, velenose, chimiche od elettriche; lavori su impalcature o ponti; lavori nel sottosuolo o in mare aperto; l'appartenenza non con mansioni d'ufficio a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile; aviazione; attività subacquee in genere; guardia giurata.

Al fine di eliminare le esclusioni di cui ai punti k), l), m), n), o) ed estendere la copertura assicurativa anche per attività sportive e/o professionali non previste, su richiesta del **Debitore/Assicurato**, la **Compagnia** si riserva la valutazione di un eventuale sovra **premio**.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Qualora in fase di assunzione il **Debitore/Assicurato** dichiari la sua professione, in caso di cambiamento di professione il **Debitore/Assicurato** dovrà darne immediata comunicazione scritta, pena la possibile perdita di ogni diritto derivante dalla copertura assicurativa. Risulta infatti che, se la nuova professione comporta un aggravamento del rischio, la **Compagnia** può annullare la copertura o condizionare la sua continuazione al pagamento di un sovra **premio**.

QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 5 - Carenze

La copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che il **Debitore/Assicurato** si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla **Compagnia**, accettandone modalità ed oneri.

Qualora il **Debitore/Assicurato**, previo assenso della **Compagnia**, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, viene applicato un periodo di **Carenza** di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione durante il quale la **Compagnia** si impegna a corrispondere il capitale assicurato solo nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta:

- di infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte (salvo quanto precedentemente disposto);
- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva).

Il suddetto periodo di **Carenza** viene esteso a cinque anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione qualora il decesso sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Nel caso in cui il **Debitore/Assicurato** si sia sottoposto a visita medica ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, detto periodo di Carenza viene esteso a sette anni.

Art. 6 - Prestazioni assicurate

In caso di morte del **Debitore/Assicurato**, durante il periodo in cui l'assicurazione è in vigore, la presente copertura assicurativa sulla vita prevede la corresponsione ai Beneficiari designati di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento, consegnato in sede di stipula del finanziamento stesso e calcolato sulla base del tasso di interesse iniziale, alla rata precedente il decesso. Non sono coperte eventuali rate scadute e non pagate né gli interessi fino alla data di rimborso del **Sinistro** da parte della **Compagnia**.

La prestazione assicurata è quindi variabile nel tempo, corrisponde inizialmente all'importo finanziato del **Mutuo** e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al **Capitale residuo del Mutuo** stesso.

Trascorsa la **Scadenza** prestabilita la copertura si estingue ed il **Premio** pagato resta acquisito dalla **Compagnia**.

Art. 6.1 - Assicurazione Complementare per il caso di Morte a seguito di Infortunio (A.C.M.I.).

La prestazione principale, di cui al precedente Art. 6, è integrata dalla prestazione complementare A.C.M.I..

La Compagnia, qualora la morte del **Debitore/Assicurato** avvenga a seguito di infortunio, si impegna a liquidare un capitale aggiuntivo pari al 50% del capitale assicurato iniziale.

Alla presente assicurazione complementare si applicano le disposizioni previste dalle Condizioni del presente contratto in quanto compatibili ed in quanto non derogate dalle norme contenute nel presente articolo.

A) Prestazioni

Nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, da lui subite per cause accidentali esterne, la Società, nei limiti della presente garanzia e delle Condizioni Particolari che seguono, si obbliga a pagare ai Beneficiari designati, oltre alle prestazioni previste per il caso di morte dell'Assicurato di cui al precedente Art. 6, un ulteriore capitale pari al 50% del capitale assicurato iniziale.

Il capitale A.C.M.I. rimane costante per tutta la durata del contratto.

La copertura è operante soltanto se la morte si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni anzidette.

B) Condizioni Particolari

1) Criteri di operatività della garanzia

In conformità alla condizione che la morte deve essere la conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni di cui alla precedente lettera A) resta stabilito che la garanzia non è operante nei casi di morte conseguente all'influenza che dette lesioni possono aver avuto su condizioni fisiche o patologiche dell'Assicurato preesistenti o sopravvenute come pure all'influenza che dette lesioni possono aver esercitato sull'evoluzione delle condizioni stesse.

2) Esclusioni dalla garanzia

È esclusa dalla garanzia prestata con la presente assicurazione complementare la morte dovuta a lesioni derivanti:

- a) dalla partecipazione a corse e gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, di gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis;

- b) dall'uso di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo i viaggi effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero su aeromobili, alla condizione che gli apparecchi ed i piloti siano muniti delle autorizzazioni regolamentari;
- c) da guerra, da insurrezioni o tumulti popolari cui l'Assicurato abbia preso parte attiva, da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- d) dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure dalle radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; è pure esclusa la morte;
- e) per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
- f) per carbonchio, per malaria, per avvelenamenti, per infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure per le conseguenze delle operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.

3) Estinzione della garanzia

La sospensione del pagamento dei premi annui comporta l'estinzione della copertura assicurativa e pertanto anche della presente garanzia complementare (si veda anche l'art. 10 delle presenti Condizioni "Versamento del Premio").

La presente garanzia si estingue anche nei seguenti casi:

- a) al superamento dei 65 anni e 6 mesi di età dell'Assicurato;
- b) alla scadenza prestabilita dall'assicurazione.

Art. 7 - Opzione contrattuale "Instant Benefit"

L'Instant Benefit è un'opzione contrattuale che permette ai beneficiari di ottenere dalla Compagnia un'anticipazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato pari al 10% del capitale assicurato.

Tale opzione è esercitabile da parte dei beneficiari:

- qualora il Contraente abbia indicato, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o successivamente, al massimo cinque beneficiari persone fisiche e
- qualora tali beneficiari siano indicati esclusivamente in modo puntuale (nome, cognome e codice fiscale).

La Compagnia provvede a suddividere in parti uguali il capitale da anticipare e liquida tali parti esclusivamente ai beneficiari (persone fisiche maggiorenni) che ne fanno richiesta.

L' Instant Benefit:

- non è richiedibile qualora risultasse inferiore ad Euro 1.000,00 e
- non può superare la somma di Euro 10.000,00.

Tale opzione è esercitabile da parte dei beneficiari entro trenta giorni dalla data di decesso dell'Assicurato qualora questa avvenga successivamente all'eventuale periodo di carenza.

I capitali anticipati possono essere richiesti per ogni polizza indipendentemente dalla data di sottoscrizione.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 8 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti e devono essere allegate le **coordinate bancarie (codice IBAN)**, sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico.

Si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

1) *Decesso dell'Assicurato*

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre da parte dell'avente diritto, qualora Contraente ed Assicurato coincidano, in modo che dallo stesso risulti se il Contraente abbia lasciato o meno testamento e che questo

sia l'ultimo, valido, non impugnato e non contenga variazioni dei Beneficiari caso morte censiti in polizza. Tale documento, da cui risulti l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari, è necessario altresì qualora i Beneficiari caso morte indicati nel Documento di Polizza non siano identificabili da parte della Società.

- **testamento**: qualora l'Assicurato coincida con il Contraente e questo abbia lasciato testamento variando i beneficiari caso morte, censiti in polizza, deve essere allegata una copia autenticata del testamento ritenuto valido e non impugnato.
- **relazione del medico curante** sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di vita dell'assicurato, nonché l'ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta dalla società (ad esempio cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dall'assicurato in un arco temporale compatibile con l'usuale decorso della patologia rilevata dal medico curante; esami clinici; verbale del 118; verbale dell'autopsia ove eseguita; inoltre, in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia dei relativi atti);
- **relazione medica sulle cause del decesso**, al fine di garantire una corretta liquidazione in presenza di garanzie complementari che richiedono prestazioni supplementari rispetto alla prestazione base assicurata, nonché verificare che non ricorrano esclusioni alla liquidabilità del sinistro in relazione ad eventuali cause di morte specificatamente escluse, anche in funzione di limitazioni previste nel periodo di carenza.

CheBanca! provvederà a certificare alla **Compagnia** il **Capitale residuo** del **Mutuo** alla data del decesso.

Per casi particolari la **Compagnia** può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

La **Compagnia** esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Instant Benefit

Ai fini esclusivi dell'ottenimento dell'anticipazione della prestazione è sufficiente inviare e comunicare alla Società, all'indirizzo e-mail **instant_benefit@genertellife.it**, quanto di seguito elencato:

- copia conforme all'originale del certificato di morte;
- copia della carta d'identità del beneficiario;
- coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il bonifico;
- intestatario del c/c.

La Società esegue il pagamento dell'Instant Benefit entro 10 giorni lavorativi a partire dal giorno della ricezione della predetta documentazione qualora essa pervenga entro le ore 11:00. In caso contrario, il pagamento avverrà entro i 10 giorni lavorativi successivi.

NOTA BENE

- La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per il **Debitore/Assicurato** l'obbligo di fornire alla **Compagnia** la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.
- Gli aventi diritto (Beneficiari o vincolatari) dovranno sottoscrivere ed inviare alla **Compagnia** l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".
- È a carico di chi domanda la Prestazione Assicurata provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini della **Polizza collettiva**.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 9 - Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di **Scadenza** della singola posizione individuale scelta dal **Debitore/Assicurato** e riportata nel certificato di Adesione e può essere fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 30 anni.

Le singole coperture assicurative rimangono in vigore fino alla data di **Scadenza** delle stesse indicata nel certificato di Adesione anche se fossero venuti meno gli accordi commerciali tra le parti.

Art. 10 - Versamento del Premio

L'entità del **Premio** dipende dalla durata e dall'ammontare del **Mutuo** erogato nonché dallo stato di salute e dalle abitudini di vita del **Debitore/Assicurato**.

L'importo del **Premio** mensile è indicato nell'**Atto di Adesione** e nelle eventuali appendici sottoscritte dal **Debitore/Assicurato** ed è dovuto per un periodo di tempo pari alla durata del **Mutuo** e comunque non oltre il decesso del **Debitore/Assicurato**: l'importo del **Premio** rimane costante durante il periodo di pagamento premi.

La **Compagnia** conferisce a CheBanca!, distributrice del prodotto, mandato all'incasso dei premi.

A fronte delle garanzie offerte dal presente contratto, l'importo annuo del **Premio** dovuto sarà corrisposto alla **Compagnia** da CheBanca! in forma anticipata; in conseguenza del suddetto mandato il **Debitore/Assicurato** verserà a CheBanca! ciascun **Premio** annuo dovuto sotto forma di rate mensile costanti da sommare alla rata mensile del **Mutuo**, fino al raggiungimento dell'importo pari alla somma premi versati da CheBanca! in suo nome e per suo conto. Il pagamento del **Premio** si considera come effettuato direttamente a favore della **Compagnia**.

Il Certificato di Adesione costituisce quietanza di pagamento del **Premio** di sottoscrizione.

Per i premi annui successivi, la **Compagnia** rilascerà a CheBanca! quietanza dell'avvenuto pagamento annuale.

Il **Debitore/Assicurato** nell'**Atto di Adesione** autorizza CheBanca! al versamento in suo nome e per suo conto del **Premio** annuo dovuto.

In qualunque momento il **Debitore/Assicurato** potrà richiedere a CheBanca! la sospensione del pagamento dei premi annui con conseguente estinzione della copertura assicurativa; i premi versati restano acquisiti alla Compagnia.

Qualora il **Debitore/Assicurato**, prima della conclusione del contratto, decida di rinunciare alla presente copertura assicurativa dovrà darne comunicazione a CheBanca!, revocando l'autorizzazione al versamento da parte di CheBanca! del **Premio** annuo dovuto.

Art. 11 - Estinzione dell'assicurazione

La presente copertura di assicurazione si estingue solo nei seguenti casi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di **Scadenza** della stessa;
- in caso di estinzione anticipata del **Mutuo** in relazione alla Liquidazione del capitale in caso di morte del **Debitore/Assicurato**;
- in caso di estinzione anticipata totale del **Mutuo** (Articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione);
- in caso di sospensione del pagamento dei premi annui da parte del **Contraente**, trascorsi trenta giorni dalla **Scadenza** dell'annualità di **Premio**: in tal caso la **Compagnia** darà comunicazione dell'avvenuta interruzione al **Debitore/Assicurato**.

In caso di interruzione del versamento dei premi, la copertura non può essere riattivata.

La sospensione del pagamento anche di una sola annualità di premio comporta lo scioglimento del contratto con la perdita dei premi già corrisposti.

Art. 12 - Mutui cointestati

In presenza di contratti di **Mutuo** cointestati, su richiesta dei mutuatari possono essere eventualmente assicurati fino a due contestatari.

In questo caso, per ciascun **Debitore/Assicurato** il **Premio** e la prestazione assicurata vengono calcolati sull'intero importo finanziato del **Mutuo**.

Art. 13 - Dichiarazioni del Debitore/Assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della **Compagnia**, le dichiarazioni del **Debitore/Assicurato** devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze relative a circostanze per le quali la **Compagnia** non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la **Compagnia** stessa:

a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di contestare la validità della copertura entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di rifiutare, in caso di morte del **Debitore/Assicurato** e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;

b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di recedere dalla copertura entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre, in caso di morte del **Debitore/Assicurato** e in ogni tempo, le prestazioni assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

Qualora sopravvenga un'evoluzione dello stato di salute del **Debitore/Assicurato** prima della decorrenza della garanzia che modifica le dichiarazioni riportate sul questionario sanitario o la documentazione presentata per la sottoscrizione della polizza, il **Debitore/Assicurato** è tenuto ad informare la **Compagnia** pena la nullità della copertura. In questo caso la **Compagnia** si riserva il diritto di richiedere nuovi accertamenti sanitari e di rivedere le condizioni di accettazione o di rifiutare il rischio.

Art. 14 - Beneficiari

Il **Debitore/Assicurato** designa i Beneficiari delle prestazioni assicurate in caso di decesso, e può in qualsiasi momento revocare, integrare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata integrata o modificata dopo che il **Debitore/Assicurato** ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla **Compagnia**, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche, integrazioni o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla **Compagnia** o fatte per testamento.

Art. 15 - Decorrenza, entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto collettivo si considera concluso e decorre dalla data in cui il Contraente sottoscrive il contratto di assicurazione rilasciato dalla Compagnia.

Per ciascuna posizione individuale, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di mutuo ed è subordinata:

- alle dichiarazioni rese del Debitore/Assicurato al momento dell'adesione;
- all'esito favorevole degli eventuali accertamenti sanitari previsti;
- alla condizione che il Debitore/Assicurato abbia autorizzato CheBanca! a versare alla Compagnia il premio annuo indicato nell'atto di adesione e nelle eventuali appendici da lui sottoscritte.

Art. 16 - Diritto di recesso

Il **Debitore/Assicurato** può recedere dagli impegni assunti entro i sessanta giorni successivi alla data di stipula del mutuo. Il recesso deve essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso CheBanca!; CheBanca! ne darà quindi comunicazione alla Compagnia. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa a CheBanca! il premio annuo pagato al netto della quota relativa al rischio corso; CheBanca! rimborsa al Debitore/Assicurato il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso.

Nello specifico, ai fini del calcolo della quota relativa al rischio corso, l'importo del premio da rimborsare si determina come segue:

$$\text{Premio da rimborsare} = P * (D-G)/D$$

Dove:

P = premio annuo pagato

G = differenza, espressa in giorni, tra la data di richiesta del recesso e la decorrenza del contratto

D = 360

Ai fini del calcolo dei giorni, si considera l'anno commerciale composto da 360 giorni.

Art. 17 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo:

Genertel/ife S.p.A.

Ufficio reclami - Funzione quality

Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)

Fax 041 5939797

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.13.31, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 18 - Informazioni

Il **Debitore/Assicurato** o gli aventi diritto possono richiedere informazioni inerenti le Condizioni Contrattuali e le modalità di denuncia di **Sinistro** telefonando al **Numero Verde 800 018011** (il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15).

Art. 19 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte di CheBanca! o del **Debitore/Assicurato** dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte della **Compagnia** al **Debitore/Assicurato** verranno effettuate all'ultimo indirizzo conosciuto.

Prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione a distanza, il **Debitore/Assicurato** potrà scegliere di:

1. ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (ad esempio: il fascicolo informativo, il Certificato di Adesione, etc.) e le comunicazioni previste durante la vigenza del contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
2. richiedere di ricevere, in qualunque momento e senza oneri, la documentazione sopra indicata su supporto cartaceo;
3. modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata.

La **Compagnia** richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione da parte dell'Debitore/Assicurato dell'atto di adesione inviati. Il Debitore/Assicurato, per la sottoscrizione e la restituzione dello stesso, potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Art. 20 - Estinzione totale/parziale o trasferimento del Mutuo

Nel caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del **Mutuo**, CheBanca! interrompe il pagamento dei premi annui dovuti ed i premi pagati restano acquisiti dalla **Compagnia**. La presente copertura accessoria al principale contratto di **Mutuo** rimane in vigore per tutta l'annualità per la quale risulta pagato il premio annuo e si risolve a partire dall'anno successivo.

Nel caso di estinzione anticipata parziale, la presente copertura assicurativa accessoria al principale contratto di **Mutuo** viene mantenuta in funzione del nuovo debito residuo. In tale ipotesi, a partire dalla prima annualità di **Premio** successiva alla data di estinzione parziale, la **Compagnia**, attraverso CheBanca!, comunicherà il nuovo **Premio** annuo dovuto ricalcolato in funzione dell'importo rimborsato.

Art. 21 - Aspetti civilistici e fiscalità dei premi e delle prestazioni

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del **Debitore/Assicurato** non rientrano nell'asse ereditario.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute al **Debitore/Assicurato** in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del **Debitore/Assicurato** o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Detrazione fiscale dei premi

La parte di premio afferente al rischio morte dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita per il caso di morte, in base alla legislazione in vigore alla redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, sono esenti da qualsiasi imposta.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia rilasciata dal contraente in occasione della sottoscrizione della proposta o polizza.

Il contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) all'Impresa lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell'Unione Europea.

In caso di mancato adempimento, il contraente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato all'Impresa in conseguenza della mancata comunicazione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza.

Art. 22 - Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana.

Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la **Compagnia** a proporre quella da utilizzare.

Art. 23 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Art. 24 - Foro competente

Per le controversie, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente**, o del **Debitore/Assicurato** o del **Beneficiario** o dei loro aventi diritto.

Anno, annualità, annuale, annuo

Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la **Compagnia** ed il **Contraente** oppure dovuti per Legge.

Atto di adesione

Documento sottoscritto dal **Debitore/Assicurato** mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione.

Banca erogatrice

Istituto di Credito che eroga il **Mutuo** a favore del **Debitore/Assicurato**, e cioè CheBanca!.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata nell'**Atto di adesione** dal **Debitore/Assicurato** che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Capitale in caso di decesso

Importo liquidato dalla **Compagnia** in caso di decesso del **Debitore/Assicurato** nel corso della Durata contrattuale agli aventi diritto.

Capitale residuo

Il debito residuo a carico del **Debitore/Assicurato** relativamente al **Mutuo**, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la **Compagnia** non corrisponde la prestazione assicurata.

Compagnia

Compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche **Compagnia** o Impresa di Assicurazione, con la quale CheBanca! stipula il contratto di assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contratto collettivo

Il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse dell'Debitore/Assicurato.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione con la **Compagnia** per conto dei Debitore/Assicurati e cioè CheBanca! con sede legale in Viale Bodio, 37 Palazzo 4 20158 Milano (Italia), capitale sociale € 220.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10359360152, iscritta in data 5 Ottobre 2007 al numero D000203096 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi.

Data di decorrenza della copertura

Data di entrata in vigore della singola copertura.

Debitore/Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale la copertura è in vigore.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Debitore/Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno

ISVAP

Si veda alla voce "IVASS".

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (succeduto, dal 1° gennaio 2013, in tutti i poteri, funzioni e competenze ad ISVAP) che opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.

Liquidazione

Pagamento agli aventi diritto (Beneficiari) della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Mese, mensilità, mensile

Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni a seconda del mese di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Mutuo

Il contratto stipulato tra CheBanca! e il **Debitore/Assicurato** avente per oggetto la concessione al **Debitore/Assicurato** di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'**IVASS** che la **Compagnia** deve consegnare a CheBanca! e al **Debitore/Assicurato** prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla **Compagnia**, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della contratto.

Polizza collettiva

Il documento che prova l'Assicurazione stipulata da CheBanca! nell'interesse del **Debitore/Assicurato**.

Premio

Importo che CheBanca! versa alla **Compagnia** quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto in nome e per conto del **Debitore/Assicurato**.

Recesso

Diritto del Debitore/Assicurato di recedere dalla copertura entro 60 giorni dalla data di stipula del mutuo.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti della copertura.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto (decesso del **Debitore/Assicurato**) e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Supporto durevole

Qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano esser agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza

Le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

Documento aggiornato a gennaio 2016



Genertel/life Partners è un marchio commerciale di Genertel/life S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) – numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. – iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 – Codice fiscale e Registro imprese Treviso 00979820321 – partita iva 06515871009 – c.p. 51 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – partners@pec.genertellife.it – www.genertellife-partners.it

COPIA PER GENERTELLIFE

ATTO DI ADESIONE ASSICURAZIONE VITA

COPERTURA TEMPORANEA CASO MORTE GENERTELLIFE ABBINATA AL MUTUO CHEBANCA!
(polizza collettiva n.2.050.012 - V5DRA3 CB14 ed. 11/2014)

DATI DEL DEBITORE/ASSICURATO

Nome _____ Cognome _____ Sesso _____
Nato/a a: _____ Prov. _____ il _____ CF _____
Nazione di cittadinanza* _____
Indirizzo _____ N. _____
Comune _____ CAP _____ Prov. _____
Tel. _____ E-mail _____

* Indicare obbligatoriamente la nazione di cittadinanza, in via prioritaria quella estera se esistente.

PRESTAZIONE, PREMIO, DURATA E COSTI

PRESTAZIONE ASSICURATA	SOMMA ASSICURATA INIZIALE	DURATA DELLA COPERTURA
Capitale in caso di morte	Euro _____	(in anni)

Limite rimborso: il rimborso massimo è pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento, consegnato in sede di stipula del finanziamento stesso e calcolato sulla base del tasso di interesse iniziale.

PREMIO MENSILE

Addebitato con la rate del mutuo Euro _____

La durata di pagamento dei premi è pari a _____ anni. La parte di premio afferente al rischio morte dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche, non sono previste imposte sul premio.

Costi effettivamente sostenuti dal Debitore/Assicurato: Euro _____

Importo percepito dall'intermediario: Euro _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO E DATI INTEGRATIVI DEL DEBITORE/ASSICURATO

Tipo di documento (inserire Carta d'Identità/Patente auto) _____
Documento N. _____ Data rilascio _____ Località rilascio _____



BENEFICIARI CASO MORTE

Gli eredi legittimi dell'Assicurato Altri

Qualora i beneficiari non siano gli "eredi legittimi", indicare di seguito i dati anagrafici dei beneficiari prescelti:

Nome, cognome, data di nascita e codice fiscale

Salvo diversa indicazione da parte del Contraente, il capitale liquidabile in caso di morte dell'Assicurato verrà suddiviso, tra i Beneficiari designati, in parti uguali.

COPERTURE ASSICURATIVE ABBINATE AI MUTUI

Preso atto che:

- A) CHEBANCA! ha stipulato con GENERTELLIFE per conto dei propri Clienti che sottoscrivono un Mutuo, la polizza collettiva di Assicurazione Vita n° 2.050.012, concernente una copertura assicurativa caso morte a copertura del debito residuo relativo al finanziamento sottoscritto;
- B) le coperture assicurative comportano una prestazione iniziale pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento, consegnato in sede di stipula del finanziamento stesso e calcolato sulla base del tasso di interesse iniziale, alla rata precedente il decesso;
- C) le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo ed hanno una durata coincidente con la durata del mutuo stesso con il massimo comunque di 30 anni;
- D) il pagamento ai beneficiari della prestazione assicurata in base al contratto collettivo avrà piena efficacia liberatoria a favore di GENERTELLIFE in relazione agli obblighi assunti da quest'ultima con il presente contratto collettivo;

dichiaro:

di aderire in qualità di Assicurato al suddetto contratto collettivo;

autorizzo:

CHEBANCA! a versare a GENERTELLIFE il premio annuo previsto per la copertura in caso di morte, nella misura sotto indicata e a trattenere tale premio dal finanziamento del mutuo.

Importo del premio annuo € _____ Importo di premio mensile € _____

L'importo del suddetto premio è da ritenersi valido fino al _____

Si precisa che l'importo del premio sarà quello sopra indicato soltanto nel caso in cui la successiva dichiarazione del debitore/assicurato risulti nei parametri standard (stato di salute, valori somatici). In caso contrario la Compagnia si riserva di confermare l'importo di premio attraverso ulteriori accertamenti medici ovvero di integrarlo attraverso una appendice all'atto di adesione con evidenza dell'eventuale sovra premio.

Luogo e data _____

Firma Debitore/Assicurato _____



Genertel/life Partners è un marchio commerciale di Genertel/life S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) – numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. – iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 – Codice fiscale e Registro imprese Treviso 00979820321 – partita iva 06515871009 – c.p. 51 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – partners@pec.genertellife.it – www.genertellife-partners.it

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Nome _____

Cognome _____

2. INFORMAZIONI SULL'ESISTENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE ANALOGHE:

Conferma di non avere altre polizze aventi ad oggetto il rischio decesso assicurato dal presente contratto, con particolare riferimento all'importo del mutuo che intende stipulare?

SÌ NO

In caso di risposta negativa le sue esigenze di copertura potrebbero già essere soddisfatte dalle assicurazioni sottoscritte in precedenza.

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SUE ASPETTATIVE:

Attraverso la sottoscrizione della copertura assicurativa lei intende perseguire obiettivi di protezione assicurativa di rischio decesso?

SÌ NO

In caso di risposta negativa le sue aspettative potrebbe non essere soddisfatte tramite la presente copertura assicurativa.

4. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI DA TUTELARE:

In caso di decesso, ci sono soggetti che intende tutelare con il presente contratto?

SÌ NO

In caso di risposta negativa le informazioni sui soggetti da tutelare non risultano compatibili con l'impegno contrattuale previsto.

5. INFORMAZIONI SULLA DURATA DELLA COPERTURA:

È interessato ad una copertura assicurativa poliennale la cui durata coincide con quella del suo mutuo?

SÌ NO

In caso di risposta negativa le sue esigenze di durata potrebbero non essere compatibili con l'impegno contrattuale previsto.

NEL CASO SIANO STATE DATE TUTTE RISPOSTE POSITIVE

Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di adeguatezza

Il Debitore/Assicurato conferma la veridicità delle risposte sopra riportate. Prende atto, sulla base delle informazioni rese all'intermediario, che il contratto di assicurazione offerto risulta adeguato alle sue esigenze assicurative, pertanto dichiara di voler sottoscrivere il contratto.

Luogo e data _____

Firma Debitore/Assicurato _____

NEL CASO SIANO STATE DATE UNA O PIÙ RISPOSTE NEGATIVE

Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza

Il Debitore/Assicurato conferma la veridicità delle risposte sopra riportate. L'Intermediario dichiara di aver informato il Debitore/Assicurato circa i principali motivi, sopra indicati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta adeguata alle sue esigenze assicurative.

Il Debitore/Assicurato dichiara di essere stato informato dell'inadeguatezza del contratto e conferma di voler comunque sottoscrivere il contratto di assicurazione richiesto.

Luogo e data _____

Firma Debitore/Assicurato _____

Firma dell'Intermediario _____

NEL CASO DI RIFIUTO DI FORNIRE, IN TUTTO O IN PARTE, LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Dichiarazione di rifiuto di fornire uno o più informazioni richieste

Il Debitore/Assicurato dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle sue esigenze assicurative.

Luogo e data _____

Firma Debitore/Assicurato _____



Genertel/life Partners è un marchio commerciale di Genertel/life S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) – numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. – iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 – Codice fiscale e Registro imprese Treviso 00979820321 – partita iva 06515871009 – c.p. 51 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – partners@pec.genertellife.it – www.genertellife-partners.it

Agli effetti della validità della adesione al suddetto contratto collettivo, dichiaro espressamente:

- di dare il consenso alla conclusione del contratto ai fini dell'art. 1919 del Codice Civile;
- di aver letto, di approvare e di accettare le Condizioni di Assicurazione, facenti parte del Fascicolo Informativo consegnatemi unitamente al presente Atto di Adesione;
- di essere consapevole che le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della sottoscrizione dell'Atto di Adesione e la stipula del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti il mio stato di salute, dovrò darne sollecita comunicazione a Genertellife prima della stipula, per il tramite di CHEBANCA!, al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste;
- di prosciogliere dal segreto tutti i medici alle cui prestazioni sia ricorso o dovessi ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente questionario, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, gli Enti e Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Compagnia credesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciarle ogni relativa informazione, certificazione e documentazione. Acconsento inoltre che la Compagnia fornisca informazioni sul mio conto ad altri Enti ai fini assicurativi o riassicurativi.
- di aver preso atto che la decorrenza delle coperture assicurative è subordinata e contestuale alla stipula del Mutuo presso CHEBANCA!
- **dichiaro di aver scelto per l'invio da parte della Compagnia della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente**

il supporto cartaceo il supporto durevole

- **dichiaro di essere consapevole del diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza scelta;**
- **dichiaro che, contattato telefonicamente dall'addetto di call center, previo mio consenso, mi sono state fornite tutte le informazioni previste dall'articolo 12, 1° comma, lett. b), del Regolamento Isvap n. 34 del 19 marzo 2010 (codice identificativo dell'addetto, descrizione delle principali caratteristiche del contratto, premio totale del contratto di assicurazione, eventuale esistenza del diritto di recesso e di altre imposte).**

Luogo e data

Firma Debitore/Assicurato

- **Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto i singoli documenti (Nota informativa – Condizioni di assicurazione – Glossario) contenuti nel Fascicolo informativo.**

Luogo e data

Firma Debitore/Assicurato

- **Dichiaro, in particolare, di aver attentamente letto l'Art. 9 - 11 delle Condizioni di Assicurazione riguardanti le esclusioni di copertura, con particolare riferimento alla pratica di sport e a professioni ed i periodi di carenza.**

Luogo e data

Firma Debitore/Assicurato



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) – numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. – iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 – Codice fiscale e Registro imprese Treviso 00979820321 – partita iva 06515871009 – c.p. 51 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – partners@pec.genertellife.it – www.genertellife-partners.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La informiamo che la Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari⁽¹⁾, al fine di fornire i servizi assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di frodi assicurative.

Tali dati, forniti da Lei o da terzi, sono quelli strettamente necessari per fornirle i seguenti servizi:

- Valutazione sull'adeguatezza dei prodotti finanziari/assicurativi offerti;
- Predisposizione e stipulazione del contratto di assicurazione;
- Gestione del contratto (riassicurazione, coassicurazione, prevenzione delle frodi, attività statistiche) e attività di post vendita (ad esempio: raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riscatti totali o parziali, variazioni di contrattoria e/o di beneficiario, versamenti aggiuntivi, prestiti).

Inoltre, se esprimerà il Suo consenso, la Società tratterà i Suoi dati per finalità di promozione commerciale e di analisi del mercato, volte a migliorare i servizi offerti.

MODALITÀ TRATTAMENTO DATI

I Suoi dati sono trattati con le modalità e procedure, effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici, necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero. Per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa e che agiscono come Responsabili del nostro trattamento o distinti Titolari di trattamenti, ma aventi le medesime finalità sopra indicate.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate.

DIFFUSIONE DEI DATI

I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

RIFIUTO CONFERIMENTO DATI

Senza i Suoi dati (alcuni dei quali ci debbono essere forniti per legge, come ad esempio la disciplina antiriciclaggio) non potremo fornirle, in tutto o in parte, i nostri servizi.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare se vi è un interesse oppure cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se illegittimo. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nel caso di trattamento ad uso commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è la Società, che si avvale di Responsabili. Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è Quality-Genertellife S.p.A., via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto, email: privacy@genertellife.it

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al detto Servizio. Il sito www.genertellife-partners.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

⁽¹⁾ L'art.4, co.1, lett. d) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato. (2) Ad esempio Contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario; banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa. (3) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali, società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione di contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi elencati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui IVASS, Banca d'Italia-UIF, Ministero delle Attività Produttive, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. (4) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI**Consenso per finalità contrattuali**

Preso visione dell'**informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003**, **Acconsento** al trattamento dei miei dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari, effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa e al trattamento da parte di questi ultimi per la predisposizione, gestione del contratto assicurativo e per le comunicazioni/informazioni ad esso connesse, anche mediante l'utilizzo di fax, posta elettronica, sms e mms.

Nome e Cognome Debitore/Assicurato

Firma

Consenso per finalità commerciali

Sulla base di quanto previsto nella citata informativa, **Acconsento** al trattamento dei miei dati comuni effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa stessa e al trattamento da parte di questi ultimi per rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e per iniziative di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi della Società, anche mediante l'utilizzo di fax, posta elettronica, sms e mms.

Nome e Cognome Debitore/Assicurato

Firma

Sulla base di quanto previsto nella citata informativa, **Acconsento** alla comunicazione ed al trattamento dei miei dati comuni da parte di **Società del Gruppo Generali** per iniziative promozionali di propri prodotti e servizi, anche mediante l'utilizzo di fax, posta elettronica, sms e mms.

Nome e Cognome Debitore/Assicurato

Firma

Documento aggiornato a settembre 2016



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) – numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. – iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 – Codice fiscale e Registro imprese Treviso 00979820321 – partita iva 06515871009 – c.p. 51 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – partners@pec.genertellife.it – www.genertellife-partners.it